Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 29 DEL 27.11.2020

OGGETTO: DIRETTIVA IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME FINANZIATE CON ENTRATE A GESTIONE VINCOLATE.

Nell'anno 2020 del mese di novembre del giorno 27 alle ore 17:40, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000, ed integrato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.07.2020 per sostituzione di un componente.
Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa Maria Tortora, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019 è stato nominato l'Organismo Straordinario Di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi e con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 22.07.2020 veniva nominata la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti in sostituzione del componente Dott. Chiauzzi;
- che in data 25.02.2019 il richiamato decreto presidenziale del febbraio 2020 veniva formalmente notificato ai componenti dell''Organismo Straordinario Di Liquidazione: Dott.

decreto presidenziale del luglio 2020, veniva formalmente notificato in data 06.08.2020 alla Dott.ssa Maria del Rosario Visconti;

- che in data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano;
- che con propria deliberazione n. 16 del 06.08.2020 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha proceduto formalmente all'insediamento della nuova composizione con il nuovo componente Dott.ssa Maria del Rosario Visconti;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";
- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del T.U.E.O.L., affida alla competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del T.U.E.O.L.;
- l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione."*;
- lo stesso articolo 258 prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTI

- il comma 1 dell' art. 36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;

- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 "ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori";

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, *devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.*

VISTA la propria precedente deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto: "*Gestione fondi vincolati - approvazione linee guida*"

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 16.05.2018 di approvazione del rendiconto anno 2018 di cui all'art.227 del D. Lgs. 267/2000 nella quale tra l'altro si rileva l'entità del Fondi vincolati cosi costituito:

Fondi vincolati € 4.541.237,89

a) **€ 211,361,76** accantonamento destinato al pagamento dei debiti esclusi con il precedente piano di estinzione della massa passiva di liquidazione per i quali pendono riscorsi;
b) **€ 919.562,66 derivanti** da entrate ex art.208 relative al CDS destinate a finanziare la parte variabile del fondo salario accessorio ex art.15
c) **€ 430.231,00** per mutui contratti dall'ente locale ;
d) **€ 2.354.147,23** per trasferimenti regionali vincolati derivanti dai programmi PSZ e PIU Europa:
e) **€ 625.935,20** derivanti dalla riduzione della rata di rimborso dei mutui a carico esercizio 2014

VISTI:
- l'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;
- l'art. 253. del TUOEL che prevede tra l'altro che l'OSL può "**emanare direttive burocratiche**"

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di fissare, ad integrazione e modifica della precedente deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto: "Gestione fondi vincolati - approvazione linee guida", i criteri per procedere alla liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2018 finanziati dal somme a destinazione vincolata, stabilendo quanto di seguito :

a) per i lavori finanziati con mutuo [illegible]
CDP ovvero in presenza di finanziamenti regionali in presenza di fatture emesse nei confronti dell'ente entro la data del 31.12.2018 a seguito di SAL già liquidati dall'ente i pagamenti verranno curati dall'OSL mediante prelievo presso al CDP,
b) per i lavori, invece, i cui SAL sono stati presentati all'ente locale in epoca successiva al 31.12.2018 l'ufficio competente procederà direttamente al pagamento;
c) per forniture di beni , servizi o prestazione di servizi resi a valere sui proventi del CDS procederà direttamente l'OSL per tutte le fattispecie maturate a tutto il 31.12.2018;
d)richiedere all'ufficio di ragioneria copia del ruolo dei mutui CDP assunti a tutto il 31.12.2018 ;
e)richiedere all'ufficio tecnico di certificare le quote di economie su mutui non più indispensabili ai fini dell'ente locale.

2) Di disporre, infine, a cura della Segreteria Generale, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, del presente atto.

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
- al Sig. Sindaco;
- al Segretario Generale;
- al Dirigente Area LL.PP.;
- al Dirigente Area Urbanistica;
- al Dirigente Area Amministrativa;
- al Dirigente Area Economica Finanziaria;
- al Responsabile Polizia Municipale;
- al Responsabile Avvocatura;

Alle ore 17:55 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano* documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

VISCONTI MARIA DEL ROSARIO
01.12.2020 16:49:49 UTC

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti* documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Maria Tortora